

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

| | |
|-----------------------------|--|
| Determinazione dirigenziale | n. DET-AMB-2020-5687 del 24/11/2020 |
| Oggetto | Concessione per occupazione aree Demanio Idrico su arginatura della Sacca di Goro, in loc. Vallazza nel Comune di Goro (FE), per l'attraversamento a cavaliere con una tubazione per lo scarico delle acque da impianto di preingrasso molluschi. Richiedente: Società Delta Futuro s.s.a. - Cod. FE20T0057. |
| Proposta | n. PDET-AMB-2020-5847 del 24/11/2020 |
| Struttura adottante | Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara |
| Dirigente adottante | MARINA MENGOLI |

Questo giorno ventiquattro NOVEMBRE 2020 presso la sede di Via Bologna 534 - 44121 - Ferrara, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara, MARINA MENGOLI, determina quanto segue.

Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara

OGGETTO: Concessione per occupazione aree Demanio Idrico su arginatura della Sacca di Goro, in loc. Vallazza nel Comune di Goro (FE), per l'attraversamento a cavaliere con una tubazione per lo scarico delle acque da impianto di preingrasso molluschi. Richiedente: Società Delta Futuro s.s.a. - Cod. FE20T0057.

LA RESPONSABILE

VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17;
- la l.r. 28/2013 (Legge finanziaria regionale), in particolare l'art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico) e ss.mm.e ii.;
- la l.r. 24/2009 art.51, la l.r. 2/2015 art.8, e le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, in materia di canoni di concessione;

- la Deliberazione Dirigenziale n.102/2019 che ha conferito alla Dott.ssa Marina Mengoli incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza 14.10.2019;

PRESO ATTO della domanda pervenuta dal SUAP del Comune di Goro il 26/08/2020, registrata al PG/2020/122321 del 26/08/2020, con cui il Sig. Lago Gianluigi C.F. LGAGLG59H18Z614G, in qualità di rappresentante titolato alla firma degli atti della Società Delta Futuro s.s.a. con sede legale in Via Emilia n. 47 a Goro (FE), P.IVA 02057710382, ha chiesto la concessione per occupazione di aree del Demanio idrico sull'argine della Sacca di Goro, in loc. Vallazza di Goro (FE), per l'attraversamento a cavaliere con una tubazione di scarico (diametro 250 mm) delle acque provenienti dall'impianto di preingrasso molluschi da realizzarsi nell'area privata limitrofa. L'area interessata ricade catastalmente nel Foglio 13, mappale 112 del Comune di Goro (codice attuale FE20T0057);

DATO ATTO

- dell'avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 316 del 16/09/2020 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;
- del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale, ai sensi del D.P.R. 59/2013, per lo scarico delle acque reflue assimilate alle domestiche dell'impianto in oggetto, con Determinazione n. 4068/2020 del 01/09/2020 del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara;

CONSIDERATO che l'area oggetto di concessione ricade all'interno della Stazione "Volano-Mesola-Goro" del Piano Territoriale del Parco del Delta del Po e all'interno del Sito Rete Natura 2000 IT406005 – Sacca di Goro, Po di Goro, Valle Dindona, Foce del Po di Volano;

PRESO ATTO dell'assenso espresso da:

- Agenzia regionale per la Sicurezza territoriale e la Protezione Civile (Nulla osta idraulico det. dirigenziale n. 3379 del 04/11/2020, registrato al PG/2020/161545 del 09/11/2020);
- Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po (Provvedim. N 407/2020 del 29/09/2020, registrato al PG/2020/154336 del 26/10/2020);

che hanno dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

CONSIDERATO che l'occupazione dell'area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

RITENUTO:

- di fissare il canone annuo 2020, ai sensi dell'art. 20 della l.r. 7/2004 e s.m.i. e della d.G.R. 913/2019, per l'occupazione con una tubazione del diametro 250 mm e lungh. 27,90 mt in € 206,47, ma la quota dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020 risulta pari a € **34,42**;
- di fissare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;

ACCERTATO che il richiedente ha versato:

- in data 31/07/2020 sul c/c bancario avente IBAN IT75F0760113000000014931448 intestato a "Regione Emilia-Romagna - Servizio Tecnico Bacino Po di Volano" l'importo di € **75,00** relativo alle **spese di istruttoria**;
- in data 18/11/2020 tramite versamento sul c/c postale 1018766582 o tramite bonifico bancario su IBAN IT42C0760102400001018766582 intestato a: "Regione Emilia-Romagna-Demanio Idrico Ferrara" l'importo relativo alla **quota dovuta per il canone 2020** pari a € **34,42**;
- in data 18/11/2020 tramite versamento sul c/c postale 0367409 o tramite bonifico bancario su IBAN IT18C076010240000000367409 intestato a "Regione Emilia Romagna- Presidente Giunta Regionale" l'importo di € **250,00** relativo al **deposito cauzionale**;

RITENUTO sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

DETERMINA

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di rilasciare, fatti salvi i diritti di terzi, alla Società Delta Futuro s.s.a. con sede legale in Via Emilia n. 47 a Goro (FE), P.IVA 02057710382, la concessione per l'occupazione di aree del Demanio Idrico sull'arginatura della Sacca di Goro in loc. Vallazza di Goro (FE) per l'attraversamento a cavaliere con una tubazione di scarico (diametro 250 mm) delle acque provenienti dall'impianto di preingrasso molluschi da realizzarsi nell'area privata limitrofa.

Le aree, come risulta dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente, ricadono catastalmente in parte del Foglio 13, mappale 112 del Comune di Goro (codice attuale FE20T0057).

2. di stabilire che la concessione sia rilasciata fino al **31/12/2029**;
3. di approvare il disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, come sottoscritto per accettazione dai concessionari in data 18/11/2020 (PG/2020/168502 del 20/11/2020);
4. di quantificare il canone per l'anno 2020 in € 206,47, ma di fissare la quota dovuta per i mesi di novembre e dicembre 2020 in € 34,42;
5. di quantificare l'importo relativo al deposito cauzionale in € 250,00;
6. di dare atto, come riportato nelle premesse, che il richiedente ha versato:
 - in data 31/07/2020 l'importo di € 75,00 relativo alle **spese di istruttoria**;
 - in data 18/11/2020 la quota dovuta di € 34,42 per il **canone per l'anno 2020**;
 - in data 18/11/2020 l'importo di € 250,00 a titolo di **deposito cauzionale**;
7. di notificare il presente provvedimento ai sensi di legge;
8. di provvedere alla pubblicazione del presente atto sul sito web istituzionale di ARPAE ai sensi del D.Lgs n. 33/2013 nonché del D.Lgs n. 97/2016 ed in ottemperanza al vigente Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrità di ARPAE;
9. di dare conto che l'originale del presente atto è conservato presso l'archivio informatico del Servizio e ne sarà consegnata al concessionario una copia semplice che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza sulle concessioni demaniali;
10. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;
11. di dare atto che il Responsabile del procedimento è l'Ing. Marco Bianchini al quale, con Deliberazione Dirigenziale n. 882/2019, è stata conferita la qualifica di Incarico di Funzione dell'Unità Demanio Idrico del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Ferrara con decorrenza a partire dal 01.11.2019;

12. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi dell'art. 133 c. 1, lett. b), d.lgs. n. 104/2010, nel termine di 60 giorni dalla notifica, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica.

La Responsabile del Servizio

Dott.ssa Marina Mengoli

ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata alla Società Delta Futuro s.s.a. con sede legale in Via Emilia n. 47 a Goro (FE), P.IVA 02057710382 (cod. pratica FE20T0057).

ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA

1. L'area demaniale oggetto di concessione si trova sull'arginatura della Sacca di Goro in loc. Vallazza di Goro (FE), individuata al fg 13, mappale 112 del Comune di Goro, come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente e come da planimetria allegata al presente atto (alleg.1), per l'attraversamento a cavaliere con una tubazione di scarico (diametro 250 mm) delle acque provenienti dall'impianto di preingrasso molluschi da realizzarsi nell'area privata limitrofa.

ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE

1. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone annuo, quantificato per l'anno 2020 in € **206,47**, entro il 31 marzo dell'anno di riferimento, sul conto corrente bancario IBAN IT42C0760102400001018766582, oppure sul conto corrente postale n. 1018766582, intestato a "*Regione Emilia-Romagna – Demanio Idrico Ferrara*", pena l'avvio delle procedure per il recupero del credito, specificando nella causale il cod. pratica e l'anno di riferimento, trattenendo le copie delle dimostrazioni dei pagamenti effettuati in caso di controlli da parte di questo Servizio per il regolare esercizio della concessione.
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto mediante deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento. Qualora la Giunta non provveda entro tale termine, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE

1. Il deposito cauzionale versato, pari a € 250,00, viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di

concessione.

2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA

1. La concessione è rilasciata fino al **31 dicembre 2029**.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario non potrà sub-concedere o affittare, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione. La sub-concessione o la locazione totale o parziale dello stesso comporta la decadenza della concessione, del bene ottenuto in concessione. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.
4. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

ARTICOLO 5 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od omissioni: destinazione d'uso diversa da quella concessa; mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari; mancato pagamento di due annualità del canone; subconcessione a terzi.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

ARTICOLO 6 - RIPRISTINO DEI LUOGHI

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini dell'archiviazione del procedimento e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

ARTICOLO 7 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa, come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

2. Il concessionario è tenuto a collocare, con riferimento all'occupazione delle aree demaniali, almeno nr. 1 cartello identificativo bifacciale, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, delle dimensioni di un foglio A4 (cm 21x29,7), opportunamente plastificato in entrambe le superfici e in cui siano indicati:

- titolare della concessione;
- numero identificativo o codice della concessione FE _____;
- scadenza della concessione.

Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto a ricollocare nel più breve tempo possibile un nuovo cartello sostitutivo.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile.

**ARTICOLO 8 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI DERIVANTI DAL NULLAOSTA
IDRAULICO E DALL'ENTE DI GESTIONE PER I PARCHI E LA BIODIVERSITÀ-DELTA DEL PO**

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con Det. dirigenziale n. 3379 del 04/11/2020, registrato al PG/2020/161545 del 09/11/2020, dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Reno Volano:

1. *Il nulla osta idraulico è relativo alla posa di n. 2 tubazioni DN250, una di scarico ed una di prelievo acqua, dalla Sacca di Goro per una lunghezza, in area demaniale, di ca m 53,00, come indicato nella tavola di progetto presentata, che è parte integrante del presente atto.*
2. *L'area interessata dall'occupazione è ubicata catastalmente al fg. 13 del Comune di Goro, particelle nn. 66, 110 e 112.*
3. *Le tubazioni che attraversano le aree demaniali dovranno essere adeguatamente protette per evitare che, transitando sulla sommità arginale, possano danneggiarsi. Dovranno essere protette anche lungo le scarpate e segnalate al fine di non subire eventuali danneggiamenti durante lo sfalcio delle scarpate arginali.*
4. *Le tubazioni messe in opera, il pietrame della scogliera dovrà essere riposizionato in modo corretto, in modo da non compromettere la sua funzione di smorzamento del moto ondoso all'interno della Sacca di Goro.*
5. *L'A.R.S.T.P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano non è responsabile per danni ai beni autorizzati derivanti da fenomeni idraulici, di marea, alluvioni, erosioni, e cedimenti spondali. L'Agenzia non assume inoltre alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito demaniale. I lavori alle OO.II e sue pertinenze, finalizzati alla conservazione dell'intervento ammesso, sono a totale carico della soc. Richiedente; resta inteso che l'Agenzia interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.*
6. *Se durante l'esecuzione dei lavori dovessero verificarsi danni alle OO.II. e/o sue pertinenze, la soc. Richiedente dovrà provvedere alla loro riparazione a proprie cure e spese e con le indicazioni che questa Agenzia disporrà.*
7. *L'A.R.S.T.P.C. non è responsabile per danni cagionati ai beni della soc. Richiedente qualora la stessa non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.*

8. *E' espressamente vietato eseguire negli argini e nelle fasce di rispetto escavazioni, buche, sbarramenti, manomissioni o alterazioni di qualsiasi genere.*
9. *L'A.R.S.T.P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
10. *La soc. Richiedente è completamente responsabile dell'opera e della relativa manutenzione; ogni e qualsiasi danno arrecato alle opere idrauliche e/o a terzi a causa della presenza delle tubazioni, verranno imputati alla soc. richiedente.*
11. *In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, l'A.R.S.T. e P.C. - Servizio Area Reno e Po di Volano - sede di Ferrara, può chiedere di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte della soc. richiedente a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nei rilevati arginali e nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'opera, la soc. richiedente dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti da questo Servizio.*
12. *La soc. richiedente dovrà esibire, a semplice richiesta del personale incaricato della sorveglianza sulle opere idrauliche, il presente nulla osta idraulico che verrà allegato alla concessione di Arpae.*
13. *L'A.R.S.T. e P.C. Servizio Area Reno e Po di Volano, in ogni caso, rimane estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.*
14. *L'inizio dei lavori dovrà essere comunicato a questo Servizio, con congruo anticipo, al n. 3491858008 oppure con e-mail agli indirizzi stpc.renovolano@regione.emilia-romagna.it o donatella.casanova@regione.emilia-romagna.it. Il presente nulla-osta idraulico avrà durata di anni 2 (due) dalla data del presente atto, trascorso il quale dovrà essere ripresentata nuova richiesta di nulla osta idraulico.*

15. La violazione alle disposizioni e condizioni del presente provvedimento sarà punita con la sanzione prevista dalle norme vigenti in materia di Polizia Idraulica.

Si riportano integralmente le prescrizioni contenute nel parere dell'Ente di Gestione per i Parchi e la Biodiversità – Delta del Po, Provvedim. n.407/2020 del 29/09/2020, registrato al PG/2020/154336 del 26/10/2020:

- 1. le lavorazioni non dovranno comportare variazioni delle condizioni ambientali sia delle aree di prelievo che delle aree di deposito dei sedimenti escavati, tali da comportare la variazione degli habitat attualmente rilevati nelle aree limitrofe a quelle interessate;*
- 2. non impiegare nelle nell' impianto altre specie di veneridi oltre a quelle indicate nel progetto *Ruditapes philippinarum*; *Ruditapes decussatus*, *Pophia aurea* se non previa richiesta di nulla osta e valutazione di incidenza all' Ente Parco ;*
- 3. la provenienza del seme delle specie sopraindicate da pre-ingrasso e/o la percentuale di questo deve provenire esclusivamente da riproduzione da schiuditoio e/o tracciabilità controllata in ogni sua fase;*
- 4. di non prevedere una regolazione in vasca dei principali parametri abiotici delle acque in entrata attraverso sistemi artificiali che possano apportare a modificazioni sostanziali di queste in uscita/scarico in Sacca;*
- 5. ogni tipo di materiale classificato come rifiuto in base alle norme di legge (D.lgs 152/06 parte quarta e ss.mm. ii.) dovrà essere gestito a norma di legge e ne è vietato l'abbandono nell'ambiente;*
- 6. dovranno essere adottate tutte le precauzioni e misure necessarie al fine di minimizzare i rischi connessi alla fase di cantiere, in particolare per prevenire versamenti accidentali di sostanze inquinanti da macchinari, automezzi e gruppi elettrogeni.*

ARTICOLO 9 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di

urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione alle opere da realizzare.

4. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da € 200,00 a € 2.000,00 come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004; le violazioni che alterano lo stato dei luoghi con pregiudizio del regime idraulico comportano segnalazione all'autorità giudiziaria e sono punite con sanzione pecuniaria da euro 2.000,00 a euro 20.000,00.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.